applicare ai rapporti con soggetti residenti nella Repubblica di San Marino e con banche e istituzioni finanziarie ivi operanti[1] e degli sviluppi relativi alla collaborazione tra le competenti locali autorità e le autorità italiane.

Sono stati sottoposti al Comitato, come richiesto dalla vigente normativa[2], gli indicatori di anomalia per gli intermediari, i professionisti, i revisori contabili e gli altri operatori – adottati su proposta dell'UIF dalle competenti autorità – volti a facilitare l'individuazione da parte dei soggetti obbligati di eventuali operazioni sospette.

L'UIF ha, inoltre, presentato al CSF, ai sensi dell'art. 47 comma 1 del d.lgs. 231/2007, i criteri da adottare per l'approfondimento delle operazioni sospette, conformi agli orientamenti definiti nelle competenti sedi internazionali.

10.3. Collaborazione con altre autorità nazionali

La necessità di consolidare ulteriormente a livello nazionale la rete di relazioni inter-istituzionali funzionali a un'efficace azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio ha indotto l'UIF a sviluppare, anche nel 2012, l'attività di collaborazione con le altre autorità.

È proseguito lo scambio di informazioni con l'Area Vigilanza della Banca d'Italia in relazione alle rispettive aree di competenza in materia antiriciclaggio.

L'UIF ha trasmesso alla Vigilanza della Banca d'Italia 19 comunicazioni relative a disfunzioni rilevate nell'assetto organizzativo di alcuni intermediari, nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, nonché con riferimento agli obblighi di conservazione e registrazione dei dati. Per converso, la Banca d'Italia ha portato all'attenzione dell'UIF operazioni con connotati di anomalia, non segnalate dagli intermediari. Con riferimento a tali comunicazioni l'UIF ha avviato verifiche di natura cartolare e ispettiva ovvero ha utilizzato l'informativa per arricchire le segnalazioni ricevute. Particolare attenzione è stata dedicata alle comunicazioni inerenti intermediari sottoposti ad amministrazione straordinaria.

Ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 231/2007, in data 7 giugno 2012, l'UIF ha stipulato un protocollo di intesa con la Consob, volto a disciplinare gli scambi di informazioni, coordinare gli accertamenti ispettivi e condividere analisi e studi, anche ai fini dell'emanazione e del periodico aggiornamento degli indicatori di anomalia nonché degli schemi di comportamento anomalo.

In base al protocollo, la Consob e l'UIF verificano, anche mediante accertamenti ispettivi, il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La Consob informa l'UIF delle eventuali ipotesi di omesse segnalazioni rilevate nell'ambito della propria attività istituzionale, delle anomalie accertate suscettibili di ridurre il grado di collaborazione attiva degli

[1] Comunicazioni Banca d'Italia di giugno, settembre e dicembre 2008.

[2] Art.41, c. 3 del d.lgs. 231/2007.

intermediari vigilati, nonché delle disfunzioni nelle registrazioni nell'Archivio unico informatico, che potrebbero alterare la qualità dei dati aggregati.

In relazione alle verifiche ispettive avviate, è prevista una tempestiva e reciproca comunicazione al fine di evitare sovrapposizioni di interventi e duplicazioni di controlli.

Nell'ambito delle proprie indagini in materia di abusi di mercato, la Consob informa l'UIF delle operazioni che presentano possibili correlazioni con attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, viceversa, l'UIF informa la Consob in merito alle operazioni sospette che presentano possibili correlazioni con fatti di abuso di mercato.

L'analogo protocollo stipulato con l'ISVAP (ora IVASS) nel 2011 ha consentito, nell'anno di riferimento, di corrispondere a varie richieste formulate dalla citata autorità, talora anche per conto di omologhe autorità estere, volte a ottenere elementi informativi sul profilo della reputazione di soggetti intenzionati all'acquisizione di partecipazioni in intermediari assicurativi. A tal fine l'Unità si è avvalsa dei canali di scambio d'informazione con le altre Unità estere, nel rispetto dei principi che regolano la collaborazione internazionale fra le FIU.

Sul versante dell'attività di trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, l'UIF ha concordato con il Consiglio nazionale del Notariato un aggiornamento del protocollo di intesa stipulato nel 2009, che si è reso necessario a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di trasmissione telematica delle segnalazioni. Le nuove modalità di scambio di informazioni sono operative dal 1° marzo 2013.

La trasmissione telematica delle segnalazioni di operazioni sospette e delle altre comunicazioni in materia antiriciclaggio avviene con strumenti (posta elettronica certificata, firma digitale e cifratura) che garantiscono l'integrità, la riservatezza e la riferibilità delle stesse. Sono state inoltre concordate le procedure da seguire per l'invio delle segnalazioni, cifrate e in forma anonima, nonché per le richieste di integrazioni e approfondimenti da parte dell'UIF.

È continuato il confronto – avviato nel 2011 – con l'Agenzia delle dogane (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli)[1], al fine di regolare lo scambio di informazioni relative alle dichiarazioni di trasferimenti transfrontalieri di contante e titoli al portatore[2].

Infine, è proseguita la consueta collaborazione con le autorità partecipanti al Tavolo tecnico costituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo di esaminare i quesiti normativi formulati dagli operatori e, più in generale, tutte le questioni sollevate in relazione alla normativa antiriciclaggio.

Presso il MEF è stato inoltre costituito, a fine 2012, uno specifico Tavolo tecnico avente a oggetto la revisione del quadro normativo in materia di oro.

---

[1] A decorrere dal 1° dicembre 2012, il legislatore ha previsto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane. Conseguentemente, l'Agenzia delle dogane ha assunto la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli. Cfr. art. 23-quater del d.l. 95/2012, convertito con l. 135/2012.

[2] D.lgs. 195/2008.

La relativa disciplina, risalente al 2000, è stata oggetto, nel tempo, di interventi di varie autorità, che hanno contribuito ad alimentare incertezze sul piano interpretativo, con significativi risvolti applicativi soprattutto per i procedimenti sanzionatori amministrativi per violazione dell'obbligo di dichiarare le operazioni in oro d'importo pari o superiore alla soglia di legge.

IL PROGETTO DI RIFORMA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI ORO

Attualmente, il mercato dell'oro in Italia è disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, con riferimento all'attività di commercio di oro da investimento e di materiale d'oro a uso prevalentemente industriale. La legge riserva l'esercizio dell'attività di commercio professionale di oro alle banche e ai c.d. "operatori professionali in oro" (questi ultimi sono iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia). La legge prevede, inoltre, a fini antiriciclaggio, l'obbligo di dichiarare all'UIF le operazioni in oro di valore pari o superiore a 12.500 euro.

È escluso dal regime di riserva il commercio di oro di tipo diverso (ossia non "da investimento" o "a uso prevalentemente industriale") il quale può, quindi, essere esercitato, oltre che dagli operatori professionali, anche da altri soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge e non iscritti nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia. Tra questi rientrano i c.d. "compro-oro", una platea di operatori in forte aumento ma di difficile individuazione, per la mancanza di idonee rilevazioni, i quali commerciano nel mercato dell'oro, soprattutto usato, e sono sottoposti ad autorizzazioni e controlli esclusivamente da parte delle Questure ai sensi del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Il quadro normativo vigente non appare adeguato a far fronte alla crescente rilevanza del fenomeno. In particolare, non è possibile distinguere le attività riservate da quelle liberamente esercitabili, anche in considerazione dell'incerta definizione normativa dell'attività soggetta a riserva.

La materia presenta profili di delicatezza a fini antiriciclaggio, come testimoniano i recenti orientamenti in sede internazionale, in direzione di un rafforzamento della *Customer due diligence* con riferimento ai soggetti che commerciano in beni preziosi (cfr. la Raccomandazione n. 22 del GAFI; inoltre, la proposta di IV Direttiva antiriciclaggio prevede per gli operatori che commerciano in beni una riduzione della soglia per gli obblighi di *Customer due diligence* da 15.000 a 7.500 euro).

In questo contesto, era stata proposta una riforma della disciplina in materia di oro (cfr. atto della Camera dei Deputati XVI Legislatura n. 5516) volta a introdurre, tra l'altro, l'obbligo di iscrizione dei compro-oro in un apposito registro (previa verifica del possesso di requisiti di onorabilità) e un regime di controlli sugli iscritti e di tracciabilità delle operazioni di commercio di oro usato, funzionale anche alla prevenzione e repressione di illeciti, alquanto diffusi nel settore.

A fine 2012 è stato istituito, presso il MEF, un tavolo tecnico al quale partecipano Banca d'Italia, UIF e Guardia di Finanza, con l'obiettivo di rivedere integralmente la normativa in materia di oro, anche con la finalità di rafforzare i presidi antiriciclaggio e ridefinire il ruolo svolto, fra gli altri, dall'UIF in quest'ambito (ricezione delle dichiarazioni delle operazioni in oro di valore pari o superiore a 12.500 euro, gestione del relativo *database* e svolgimento dell'attività istruttoria connessa ai processi verbali sanzionatori amministrativi per omessa dichiarazione).

11. ASPETTI ORGANIZZATIVI E RISORSE

11.1. Risorse umane e organizzazione

Risorse umane

Nel 2012 la compagine dell'UIF è passata da 115 a 121 addetti, a seguito dell'ingresso di 11 nuovi elementi, dei quali 7 di nuova assunzione, e dell'uscita di 5 unità. Tre ulteriori elementi della carriera operativa, assegnati all'UIF nell'anno in esame, hanno preso servizio nel gennaio 2013.

L'avvicendamento di personale ha comportato un'ulteriore diminuzione dell'età media (passata da 45,5 a 45,1), che si conferma più accentuata per i ruoli operativi (grafico 11.1).

Grafico 11.1

Composizione personale UIF (2010-2012)

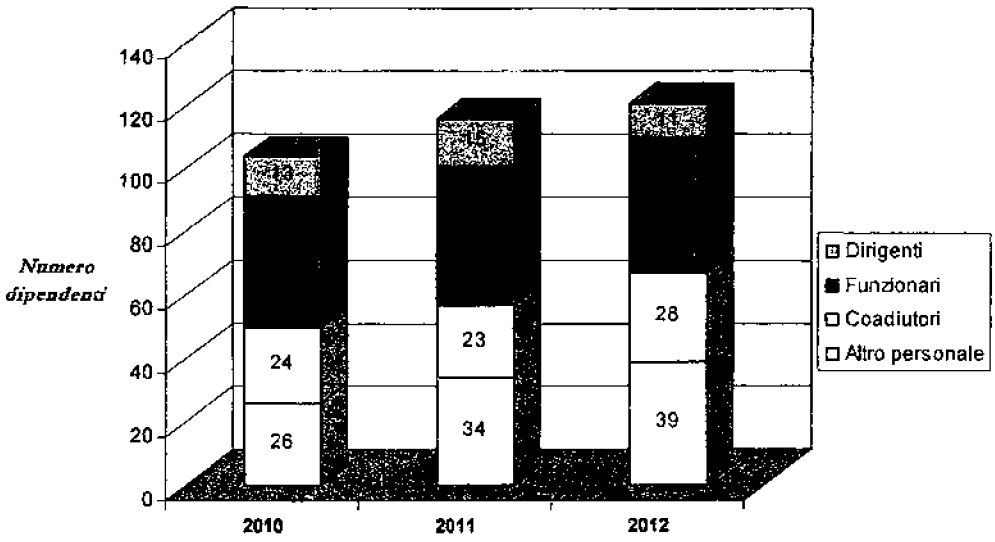

La struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'Unità è rimasta immutata rispetto all'anno precedente, con sei Divisioni e tre organi collegiali composti da dirigenti dell'Unità (Commissione consultiva per l'esame delle irregolarità, Nucleo attività ispettiva, Nucleo di coordinamento).

Presso l'UIF è costituito, a norma di legge, un "Comitato di esperti", composto dal Direttore e da quattro membri nominati per tre anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia. Nell'ottobre 2012 il Ministro dell'Economia e delle finanze, alla scadenza del primo mandato, ha emanato il decreto di nomina dei nuovi componenti del citato Comitato.

Oltre al Direttore dell'UIF, che lo presiede, il Comitato è composto dal Consigliere Adelchi d'Ippolito, dal dr. Fabio Di Vizio, dal prof. Marco Sepe e dalla dr.ssa Cristina Collura..

Nel corso dell'anno il Comitato è stato informato delle principali scelte organizzative e operative dell'Unità. In particolare gli esperti hanno condiviso le linee di fondo del nuovo sistema di segnalazione delle operazioni sospette e dei criteri di analisi finanziaria.

11.2. Risorse tecnologiche: la funzione informatica

Dati aggregati antiriciclaggio

Nel marzo 2012 è stato posto in esercizio un nuovo sistema per la raccolta dei dati aggregati segnalati mensilmente dagli intermediari finanziari. La realizzazione del nuovo sistema informatico per la raccolta delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A.) era stata avviata nel 2010 con l'obiettivo di predisporre un'applicazione integrata idonea a elevare il livello di automazione dei processi di gestione delle segnalazioni. Il nuovo sistema adotta *internet* quale unico canale di scambio fra la platea dei segnalanti e l'UIF. La natura dei dati trattati e le caratteristiche funzionali del sistema hanno consentito un ampio utilizzo dei servizi della piattaforma applicativa *Infostat* che mette a disposizione su *internet* un insieme di servizi di ausilio ai segnalanti (registrazione e gestione delle utenze, *data entry*, controllo preventivo e inoltro segnalazioni, consultazione dei *feedback*), già utilizzata dalla Banca per l'interazione verso l'esterno e dall'UIF per la raccolta delle segnalazioni di operazioni sospette.

L'utilizzo del sito *internet* della Banca d'Italia quale canale di riferimento per lo scambio dei flussi informativi con l'esterno ha consentito di mettere a disposizione dei segnalanti non solo un vettore di trasporto dati rapido ed economico, ma anche una serie di servizi applicativi direttamente utilizzabili, che migliorano l'efficienza dei processi di scambio e la qualità del servizio fornito.

La nuova piattaforma telematica per lo scambio dei dati aggregati, unica per tutte le categorie di segnalanti, ha consentito il superamento della preesistente situazione di frammentazione dei processi. Il precedente sistema di raccolta delle segnalazioni aggregate prevedeva, infatti, l'utilizzo della Rete Nazionale Interbancaria per banche e Poste Italiane S.p.A. e di supporti informatici per gli altri intermediari finanziari tenuti alle segnalazioni.

Il nuovo sistema di raccolta adotta uno schema segnaletico arricchito da ulteriori dettagli informativi, quali la localizzazione dell'intermediario segnalante e la residenza della clientela interessata dalle operazioni oggetto di segnalazione.

Dalla realizzazione del progetto derivano molteplici vantaggi, in termini di maggiore efficienza dei processi di scambio e più elevata qualità dei dati, grazie alla messa a disposizione dei segnalanti di servizi *on-line* preposti alla diagnostica preventiva delle segnalazioni, alla ricezione e consultazione degli esiti dei controlli e alla predisposizione/invio dei flussi informativi.

Dal momento dell'avvio del nuovo sistema, sono pervenute mensilmente, in media, oltre 8.500.000 righe segnaletiche da parte di circa 1.670 segnalanti registrati. Nella fase immediatamente successiva alla partenza, i rilievi inviati ai segnalanti, dovuti a errori di tipo elaborativo dei dati aggregati o di non corretta registrazione nell'Archivio unico informatico (AUI), hanno indotto gli operatori ad adottare gli opportuni interventi. Di conseguenza il *trend* dei rilievi e delle relative rettifiche si è fortemente ridotto nel periodo di riferimento.

Segnalazioni di operazioni sospette

La realizzazione del nuovo sistema informatico di gestione delle operazioni sospette RADAR (Raccolta e Analisi Dati AntiRiciclaggio), posto in esercizio nel corso del 2011 su piattaforma *Infostat*, ha conseguito l'obiettivo di predisporre un'applicazione integrata che, introducendo un più elevato livello di automazione dei processi di lavoro della gestione delle segnalazioni, consente ora di far fronte al continuo aumento del flusso di segnalazioni sospette.

Nel periodo di riferimento è stato anche sviluppato un sistema di indicatori della qualità delle segnalazioni ricevute, che ha reso possibile l'individuazione dei segnalanti più "critici" con i quali è stata avviata una interlocuzione finalizzata al miglioramento della qualità dei dati segnalati.

In collaborazione con gli Organi investigativi, si è proceduto a un'attività di affinamento della procedura informatica che assiste il processo di valutazione di ciascuna segnalazione e che si è rivelata molto utile per definire ordini di priorità di trattamento delle segnalazioni. Si è altresì proceduto all'individuazione e alla predisposizione di nuove modalità di scambio dei flussi per la gestione di volumi rilevanti di dati. In particolare è in fase di realizzazione una struttura di trasmissione telematica da e verso gli Organi investigativi. Le nuove funzionalità integrano quelle già messe a disposizione dal progetto RADAR e utilizzano le stesse soluzioni architetturali e tecnologiche.

Nel corso del 2012, le segnalazioni di operazioni sospette archiviate nel vecchio sistema sono state lavorate e migrate sul sistema RADAR ad eccezione di una parte residuale delle segnalazioni, effettuate dai professionisti, che saranno migrate nel corso del 2013.

I progetti che sono stati realizzati hanno consentito una maggiore strutturazione delle segnalazioni acquisite e dei relativi flussi aggregati, con un significativo incremento del patrimonio informativo dell'UIF. Peraltro, i dati raccolti dall'UIF

Data Warehouse

richiedono, per la loro mole e per la complessità dei legami che sussistono tra di essi, l'adozione di strumenti automatici di supporto all'analisi e all'identificazione delle reciproche relazioni, con l'obiettivo di ottenere informazioni significative altrimenti non agevolmente percepibili. Per affrontare tali problematiche è stato avviato un progetto per la realizzazione di un *Data Warehouse* per la raccolta e il trattamento di tutto il patrimonio informativo, consentendo di rendere più robusti, e al tempo stesso agili ed efficaci, i processi di analisi delle segnalazioni.

*Il sistema – oltre a provvedere all'integrazione di tutte le fonti informative interne all'*UIF*, quelle della Banca d'Italia e quelle esterne – dovrà fornire strumenti per un più agevole sfruttamento delle informazioni "integrate", per la produzione di* report *utili, oltre che per le analisi, anche per le pubblicazioni statistiche. Tra gli obiettivi perseguiti con tale iniziativa progettuale figurano: l'affinamento del sistema di classificazione automatica delle SOS per facilitare la definizione del tipo di trattamento in sede di analisi; l'adozione di più sofisticati strumenti volti a supportare l'attività di ricerca statistica per l'approfondimento dei fenomeni di riciclaggio; l'utilizzo di tecniche e strumenti di analisi visuale, finalizzate alla rappresentazione di relazioni non evidenti in una gran mole di dati e l'impiego di metodologie di* text mining *per l'estrazione di informazioni da contenuti non strutturati.*

Nel corso del 2012 è stata approvata l'iniziativa volta all'automazione dei processi di lavoro della Divisione Normativa e rapporti istituzionali, nell'ambito dell'interlocuzione con l'Autorità giudiziaria, e della Divisione Cooperazione internazionale, nello scambio di informazioni con le FIU aderenti ai sistemi Egmont e FIU.NET, tramite la realizzazione di un'applicazione per la gestione e l'approfondimento delle richieste di informazioni. Il progetto si pone l'obiettivo dell'integrazione dei processi in oggetto con i servizi applicativi messi a disposizione dalle procedure di gestione dei documenti presenti in Banca d'Italia, dal sistema di gestione delle segnalazioni di operazioni sospette e dal nuovo *Data Warehouse* dell'UIF.

Gestione delle segnalazioni sulle transazioni in oro

In prospettiva, il ridisegno del sistema informatico dell'Unità verrà completato con lo sviluppo di nuove funzionalità per la predisposizione, la raccolta e la conservazione dei flussi informativi relativi alle transazioni in oro. Tra gli obiettivi dell'iniziativa rientra l'utilizzo di canali telematici per l'acquisizione delle informazioni.

GLOSSARIO

Archivio unico informatico (AUI)

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. 231/2007, è l'archivio formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti dall'art. 37 del citato decreto.

Autorità di vigilanza di settore

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/2007, sono le autorità preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d) (cioè delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e dei soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e delle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari), all'articolo 11 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria) e all'articolo 13, comma 1, lettera a) (revisori legali e società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico).

Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 109/2007, è il Comitato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze. Esso è presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, ed è composto da dodici membri, nominati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, su designazione rispettivamente del Ministro dell'Interno, del Ministro della Giustizia, del Ministro degli Affari esteri, della Banca d'Italia, della Consob, dell'Isvap (oggi IVASS) e dell'Unità di informazione finanziaria. I restanti componenti sono un dirigente in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di Finanza, un funzionario o ufficiale della Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dei Carabinieri, un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del Demanio. Esso è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello Sviluppo economico e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Gli enti che partecipano con propri rappresentanti nel CSF comunicano al Comitato, anche in deroga a ogni disposizione in materia di segreto d'ufficio, le informazioni riconducibili alla materia di competenza del Comitato stesso. Inoltre, l'Autorità giudiziaria trasmette ogni informazione ritenuta utile per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale. L'art. 5, comma 3, del d.lgs. 231/2007 ha esteso le competenze iniziali, limitate al coordinamento in materia di contrasto finanziario al terrorismo, anche alla lotta al riciclaggio.

Congelamento

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del d.lgs. 109/2007, è il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Direzione investigativa antimafia (DIA)

Organismo investigativo specializzato, a composizione interforze, con competenza su tutto il territorio nazionale. Istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno – con legge 30 dicembre 1991 n. 410 – ha il compito esclusivo di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività d'investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, in tutte le sue espressioni e connessioni, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di associazione di tipo mafioso o, comunque, ricollegabili all'associazione medesima.

***Financial intelligence unit* (FIU)**

Unità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è incaricata di ricevere (e, se consentito, di richiedere), analizzare e trasmettere alle competenti autorità le segnalazioni di informazioni finanziarie, previste da leggi o regolamenti nazionali, relative a presumibili proventi di reato o a ipotesi di finanziamento del terrorismo.

In base alla scelta compiuta dal singolo legislatore nazionale, la FIU può assumere la natura di autorità amministrativa, di struttura specializzata costituita all'interno delle forze di polizia ovvero può essere incardinata nell'ambito dell'Autorità giudiziaria. In alcuni paesi sono stati adottati modelli misti fra i precedenti.

Finanziamento del terrorismo

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 109/2007, per il finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo; ovvero in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

FIU.NET

Infrastruttura di comunicazione decentrata tra le *Financial intelligence unit* (FIU) dell'Unione europea che consente uno scambio strutturato di informazioni su base multilaterale, garantendo standardizzazione applicativa, immediatezza e sicurezza degli scambi.

Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)

Organismo intergovernativo a carattere temporaneo, creato in ambito OCSE, che ha lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. Nel corso del mandato iniziale, affidato nel 1989, ha emanato 40 Raccomandazioni relative all'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, alle quali si sono aggiunte, nei mandati successivi, 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel 2012 con l'emanazione di 40 nuove Raccomandazioni. Il GAFI promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell'ambito dei paesi membri collaborando con altri organismi internazionali e approfondisce le nuove tendenze e tipologie di riciclaggio.

La denominazione inglese del GAFI è FATF (*Financial Action Task Force*).

Gruppo Egmont

Organismo a carattere informale, costituito nel 1995 da un gruppo di FIU, per sviluppare la cooperazione internazionale e accrescerne i benefici. Il numero delle FIU aderenti è progressivamente aumentato nel tempo, fino a 131. Nel 2010 il Gruppo Egmont si è trasformato in un'Organizzazione internazionale, con Segretariato a Toronto, in Canada.

Istituti di moneta elettronica (IMEL)

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-*bis*), del d.lgs. 385/1993 sono le imprese, diverse dalle banche, che svolgono in via esclusiva l'attività di emissione di moneta elettronica (si veda voce). Possono anche svolgere attività connesse e strumentali a quella esercitata in esclusiva e offrire servizi di pagamento. È preclusa loro l'attività di concessione di crediti in qualunque forma.

Lista dei paesi equivalenti

Elenco degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Tale elenco, ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze dell'1 febbraio 2013 (G.U. 13 febbraio 2013, n. 37), include i seguenti Stati: Australia; Brasile; Canada; Hong Kong; India; Giappone; Repubblica di Corea; Messico; Singapore; Stati Uniti d'America; Repubblica del Sudafrica; Svizzera.

La lista include, con i medesimi effetti, anche i seguenti territori: Mayotte; Nuova Caledonia; Polinesia francese; Saint-Pierre e Miquelon; Wallis e Futuna; Aruba; Curacao; Sint Maarten; Bonaire; Sint Eustatius; Saba.

Mezzi di pagamento

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. i), del d.lgs. 231/2007, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Moneta elettronica

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-*ter*), del d.lgs. 385/1993 è lo strumento di pagamento prepagato costituito da un valore monetario che rappresenta un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi il cui importo non sia inferiore al valore monetario emesso, accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente. Viene emessa da banche e istituti di moneta elettronica (si veda voce).

Moneyval *(Select Committee of experts on the evaluation of anti-money laundering measures)*

Sottocomitato dell'*European Committee on Crime Problems* del Consiglio d'Europa (CDPC) costituito nel settembre del 1997, opera come organo preposto alle politiche antiriciclaggio nell'ambito del Consiglio – tenendo conto anche delle misure adottate dal GAFI – rivolgendo ai paesi aderenti specifiche Raccomandazioni in materia e sottoponendo al cennato CDPC un rapporto annuale sull'attività svolta. Valuta le misure antiriciclaggio adottate dai paesi aderenti al Consiglio d'Europa, ma non membri del GAFI. Possiede lo *status* di *Associate Member* del GAFI, in qualità di gruppo regionale.

Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV)

Costituito all'interno del Corpo della Guardia di Finanza, opera in prima linea sul fronte della lotta al riciclaggio sia come organismo investigativo di polizia, sia come organo amministrativo di controllo del settore dell'intermediazione finanziaria. Nell'espletamento della propria attività, si avvale dei poteri e delle facoltà che la legge riconosce ai suoi appartenenti con riferimento alla specifica disciplina valutaria, oltre che di quelli propri della materia fiscale.

OFAC (*Office of Foreign Assets Control*)

Agenzia del Dipartimento del tesoro statunitense, costituita sotto gli auspici del Sottosegretario del Tesoro per il terrorismo e l'*intelligence* finanziaria. L'OFAC regola e applica le sanzioni economiche e

commerciali disposte, nello svolgimento della politica estera e della sicurezza nazionale, nei confronti di altri Stati, organizzazioni e individui stranieri.

OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio).
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. 58/1998, comprendono gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), i fondi comuni di investimento mobiliare aperti, italiani ed esteri, gli altri fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Paesi della Unione europea
Comprendono i 15 paesi che erano membri dell'Unione europea già prima del maggio 2004 (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia) e i 12 paesi nuovi membri entrati a far parte della UE dopo tale data (Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria).

Paesi e territori non cooperativi e/o a fiscalità privilegiata
Paesi e territori elencati (cosiddetta "*black list*") nel decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 (G.U. 107 del 10 maggio 1999), nei decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 (G.U. 273 del 23 novembre 2001) e del 23 gennaio 2002 (G.U. 29 del 4 febbraio 2002), da ultimo modificati dal decreto ministeriale del 27 luglio 2010 (G.U. 180 del 4 agosto 2010). L'elenco comprende i seguenti paesi: Abu Dhabi, Ajman, Andorra, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi (Sint Maarten - parte Olandese, Bonaire Saint Eustatius e Saba, Curacao), Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, Bermuda, Brunei, Costarica, Dominica, Dubai, Ecuador, Filippine, Fuijayrah, Gibilterra, Gibuti (Ex Afar E Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isole Cook, Isole di Man, Isole Marshall, Isole Turks and Caicos, Isole Vergini Britanniche, Isole Vergini Statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Mauritius, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Ras El Khaimah, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, San Marino, Sant'Elena, Seychelles, Sharjah, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Umm Al Qaiwain, Uruguay, Vanuatu.
A questi si aggiungono i paesi che, in base alle valutazioni del GAFI (cfr. FATF *Public Statement 22 February 2013* e *Improving Global AML/CFT compliance: On-going process 22 February 2013*), risultano non allineati alla normativa relativa al contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: si tratta di Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Bangladesh, Bolivia, Brunei Darussalam, Cambogia, Cuba, Repubblica Democratica di Corea (DPRK), Ecuador, Etiopia, Ghana, Indonesia, Iran, Kenya, Kuwait, Kirghizistan, Mongolia, Marocco, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Filippine, Sao Tome and Principe, Sri Lanka, Sudan, Siria, Tagikistan, Tanzania, Thailandia, Turchia, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zimbabwe.

Riciclaggio
L'articolo 648 *bis* del codice penale punisce per il reato di riciclaggio chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 231/2007, costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una

partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

SGR (Società di gestione del risparmio)

Società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. In particolare, esse sono autorizzate a istituire fondi comuni di investimento, a gestire fondi comuni di propria o altrui istituzione, nonché patrimoni di SICAV, e a prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

SICAV (Società d'investimento a capitale variabile)

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari costituiti in forma societaria, introdotti nel nostro ordinamento dal d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, ora disciplinati dal Testo unico in materia d'intermediazione finanziaria.

Società fiduciaria

Società che esercita in forma di impresa l'amministrazione di beni per conto di terzi. Rientrano nel novero delle società fiduciarie due distinte categorie: le c.d. fiduciarie "statiche", disciplinate dalla l. 1966 del 1939, che svolgono attività di amministrazione fiduciaria di beni di terzi in modo conservativo, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico. Ai sensi dell'art. 199, comma 2, del d.lgs. 58/1998, le fiduciarie di cui alla citata l. 1966/39 che sono controllate da una banca o da un intermediario finanziario, o hanno la forma di società per azioni e un capitale non inferiore a euro 240.000 sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del d.lgs. 385/1993, ma non possono esercitare l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; le c.d. fiduciarie "dinamiche", di cui all'art. 60, comma 4, del d.lgs. 415/1996, abilitate alla gestione di portafogli di investimento su base individuale congiunta al servizio di intestazione fiduciaria, iscritte nella sezione speciale dell'albo tenuto dalla Consob.

Titolare effettivo

La persona per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri riportati nell'art. 2 dell'allegato tecnico al d.lgs. 231/2007.

Relazione concernente i mezzi finanziari e le risorse attribuiti all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

PAGINA BIANCA

Il presente documento rappresenta la relazione della Banca d'Italia per il 2012 concernente i mezzi finanziari e le risorse attribuiti all'Unità di Informazione Finanziaria (art. 11, comma 2, del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unità di Informazione Finanziaria, emanato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). La relazione è allegata al Rapporto annuale sull'attività svolta che il Direttore della UIF trasmette al Ministro dell'Economia e delle finanze per il successivo inoltro al Parlamento entro il 30 maggio di ogni anno.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con il quale è stata istituita l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), prevede che la Banca d'Italia attribuisca alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di Informazione Finanziaria, adottato con provvedimento della Banca d'Italia del 21 dicembre 2007, stabilisce che l'Unità si avvalga di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca, nel rispetto della normativa interna della Banca stessa e secondo principi di economicità, proporzionalità, efficienza ed efficacia della gestione.

L'**assetto organizzativo** della UIF non è stato interessato, nel corso del 2012, da modifiche. Esso è articolato secondo lo schema seguente.

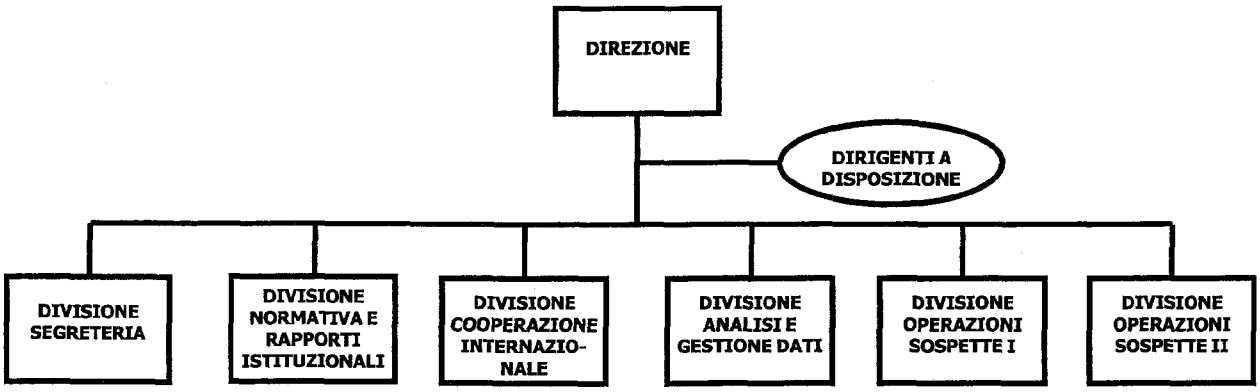

Con riferimento alle **risorse umane**, alla data del 31 dicembre 2012 risultano addetti all'Unità 121 elementi (nel 2011 la compagine contava 115 addetti), di cui 54 appartenenti alla carriera direttiva. L'età media della compagine è pari a 45,1 anni; il 71,9 per cento degli addetti è in possesso di diploma di laurea; il personale femminile è pari al 44,6 per cento.

Nel 2012 l'attività di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e di controlli ispettivi di antiriciclaggio si è intensificata. Parallelamente, è proseguito il rafforzamento della compagine dell'Unità; in particolare si è registrato:

- l'ingresso di 11 risorse di cui 4 provenienti da Strutture della Banca e 7 neoassunti con elevati requisiti professionali in ambito economico-aziendale, giuridico e con conoscenze nel campo della contabilità e del bilancio;
- l'uscita di 5 risorse, di cui 4 per cessazione e 1 per utilizzo presso Strutture della Banca.

L'attività di formazione in materia specialistica, informatica, linguistica e manageriale ha coinvolto tutta la compagine per complessive 3.289 ore (circa 27 ore in media per addetto).

Sotto il profilo delle **risorse informatiche**, sono proseguiti il rinnovo e il potenziamento del patrimonio tecnologico assegnato alla UIF. Sono stati messi a disposizione dell'Unità servizi informatici a supporto del personale che opera in sede diversa dall'abituale residenza di lavoro, servizi di firma digitale, abbonamenti a informazioni finanziarie e commerciali nonché canali di comunicazione telematica per lo scambio e la condivisione di informazioni con i soggetti esterni coinvolti nelle attività di competenza della UIF.

Con riferimento allo sviluppo applicativo, nel corso del 2012 è stato completato lo studio di fattibilità per il sistema "*Gestione degli scambi di informazioni con l'Autorità Giudiziaria e con le Financial Intelligence Units*", che ha la finalità di integrare i processi relativi allo scambio di informazioni con le Autorità esterne con la procedura interna di gestione documentale, con il nuovo sistema di gestione delle operazioni sospette ai fini dell'antiriciclaggio e con il nuovo *data warehouse* dell'Unità.

Nel corso dell'anno si sono inoltre svolte le attività propedeutiche all'avvio dei seguenti progetti:

- "*Data Warehouse*", che ha lo scopo di costituire un ambiente di sfruttamento a supporto delle attività di analisi della UIF nel quale dovranno essere gestite e integrate informazioni provenienti dai processi operativi interni, da altre base dati della Banca d'Italia e da providers esterni;
- "*Sistema di gestione delle segnalazioni sulle transazioni in oro*", finalizzato alla completa automazione delle attività di predisposizione, raccolta e conservazione delle segnalazioni sulle transazioni in oro soggette agli obblighi di comunicazione.

La Banca provvede all'approvvigionamento dei beni e dei servizi occorrenti alla UIF e mette a disposizione lo **stabile sito in Roma, Largo Bastia 35/37**. Per assicurare la massima efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici, l'edificio è regolarmente soggetto a interventi di manutenzione delle componenti edili e impiantistiche. Nel 2012 è stato sostituito il sistema di supervisione degli impianti elettrici per potenziare la continuità operativa delle funzioni elaborative e sono stati realizzati interventi finalizzati all'adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi.

Sono **integralmente** a carico della Banca le spese per il personale e le missioni di

servizio, nonché i costi connessi con le risorse logistiche e tecnologiche. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate all'Unità per il 2012 si sono attestate a 235.740 euro (utilizzate per il 76,9%); rispetto ai 172.030 euro inizialmente previsti, il budget è stato integrato in corso d'anno per fronteggiare gli oneri di natura eccezionale connessi con l'implementazione di un nuovo sistema per la gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette. Per il 2013 sono state riconosciute all'Unità risorse finanziarie pari a 166.600 euro.